



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

C.F. e P.I.
00461800302

P.zza S. Andrea n. 1 – 33050 BAGNARIA ARSA

www.bagnariaarsa.ud.it
comune.bagnariaarsa@legalmail.it

Tel. 0432/929285-927285
Fax 0432/920283

ORIGINALE

Registro Generale n. 40

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 40 DEL 23-10-2018

**Oggetto: Campagna di macellazione suini a domicilio per uso domestico privato -
anno 2018/2019**

VISTO il Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928, n. 3298;

VISTO il T.U.L.L.SS approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. N. 20151 dd. 24/05/2006;

CONSIDERATO che il Regolamento CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare e non si applica, ai sensi dell'art. 1 c. 2 alla preparazione, alla manipolazione ed alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

CONSIDERATO che la D. G. R. FVG n. 2094 dd. 29/08/2005 disciplina nella Regione Friuli Venezia Giulia la macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato;

VISTA la Nota della Direzione Regionale prot. n°17886/SPS-VETAL del 06/10/2008 avente per oggetto "macellazione a domicilio per consumo privato domestico";

RICHIAMATA la finestra temporale entro cui la campagna di macellazione si colloca, che va dal 15/10/2018 al 15/03/2019;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

ORDINA

- 1. La macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato, può essere effettuata fino a un limite di 4 capi all'anno per nucleo familiare. Non è prevista autorizzazione comunale nè ispezione veterinaria sistematica, a condizione che il privato interessato notifichi il Servizio Veterinario competente per territorio con un congruo preavviso (almeno 2 giorni feriali prima della macellazione) per l'espletamento della vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla destinazione delle carni e dei prodotti derivati.**
- 2. Le comunicazioni devono essere inoltrate direttamente al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale A.A.S. 2 Bassa Friulana Isontina presso la sede di Palmanova in via Molin n. 21 o di Gorizia in via Vittorio Veneto n. 169**

Palazzina A primo piano, con la compilazione dell'apposito modello, che potrà in alternativa essere trasmesso:

• via FAX al numero 0432 921858;

• spedito per posta elettronica all'indirizzo:
sicurezza.alimenti.aa@aas2.sanita.fvg.it;

almeno DUE GIORNI PRIMA della macellazione stessa, specificando l'ora, il luogo ed il numero dei suini da macellare nonché il nominativo del norcino (informazioni al n. del servizio veterinario 0432 921859).

3. Coloro che non abbiano ottemperato in tempo utile alla disposizione di precedente punto e oltre il limite di 4 suini all'anno, la macellazione è consentita unicamente presso macelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/04.
4. E' vietata la lavorazione delle carni ottenute da macellazione a domicilio per uso domestico privato nei locali registrati ai sensi del Reg. 852/04 di esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria.
5. E' vietata la macellazione nelle ore notturne e nelle giornate festive del 25 dicembre e 1° gennaio.
6. **E' vietata l'immissione sul mercato delle carni e dei prodotti derivati dai suini macellati per uso domestico privato.**
7. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
8. Devono essere evitati agli animali dolori e sofferenze evitabili. L'operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento, deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante, secondo le prescrizioni di cui all'art. 10 del Regolamento CE 1099/2009.
9. Per l'intervento del veterinario ufficiale, nell'ambito dell'attività di vigilanza e per il campionamento ai fini dell'esame per la ricerca delle trichine, non è previsto il versamento di alcun importo.
10. Solo nel caso in cui la visita ispettiva veterinaria sia **esplicitamente richiesta** dal norcino, in presenza di manifestazioni riconducibili ad un comportamento anormale dell'animale prima o dopo lo stordimento, è previsto il pagamento dell'importo della relativa tariffa regionale.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune. Copia della stessa verrà inviata al Servizio Veterinario dell'A.S.S. N. 2 Bassa Friulana Isontina.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Bagnaria Arsa, 23.10.2018


Il Sindaco
Dott. Cristiano TIUSSI

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.40 del 23-10-2018 COMUNE DI BAGNARIA ARSA